

## Ufficio Studi CODAU

### "Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

#### DECRETO ATTUAZIONE PNRR [D.L. 152/2021] <sup>1</sup>

Il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*" è stato convertito con la legge 29 dicembre 2021, n. 233 (G.U. n. 310 del 31/12/2021, S.O. n. 48).

Il decreto-legge mira ad attuare misure di celerità e semplificazione volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

#### Entrata in vigore

Il decreto-legge n. 152/2021 è entrato in vigore il 7 novembre 2021. Le modifiche in sede di conversione sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022.

#### Strumenti di lettura

- [Testo coordinato decreto-legge n. 152/2021 \[convertito in legge\]](#)  
link permanente a Normattiva.it
- *Approfondimenti:*
  - [Dossier parlamentare](#)
  - [Lavori preparatori](#)

#### In evidenza

- Chiamate dirette e mobilità docenti
- Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)
- Costituzione società e consorzi per PNRR
- Appalti sui fondi del PNRR
- Ritardo pagamento debiti commerciali
- Transizione digitale
- Formez PA, università e PNRR
- Servizio civile universale

---

<sup>1</sup> Ha collaborato alla stesura del presente documento Giorgio Valandro Università di Padova

## SELEZIONE PER LE UNIVERSITÀ

A. STUDENTI E DIDATTICA.....	2
1. Borse di studio per l'accesso all'università .....	2
2. Interdisciplinarietà corsi di laurea .....	3
3. Alloggi per studenti .....	3
4. Istituzione di nuovi corsi di studio nelle regioni dell'Italia centrale (sisma 2016).....	4
MOBILITÀ DOCENTI E RICERCA.....	4
1. Chiamate dirette e mobilità docenti .....	4
Chiamate dirette.....	4
Mobilità docenti tra università, enti di ricerca e IRCSS .....	5
2. Progetti di ricerca e altri fondi .....	6
Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN).....	6
Ricerca biomedica .....	7
Istituzione dei Molecular Tumor Board - MTB.....	8
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca - FRI.....	8
Proroga attuazione Programmi complementari .....	9
Banche dati per analisi su lavoro e PNRR: interoperabilità, trasparenza e privacy...9	
PNRR: STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI.....	10
1. Enti per l'attuazione degli interventi del PNRR.....	10
Enti sistema camerale.....	10
Costituzione società e consorzi per PNRR.....	10
2. Appalti sui fondi del PNRR .....	12
Abrogazione semplificazioni per centrali di committenza .....	13
3. Gestione progetti PNRR .....	13
Rendicontazione spese per personale di supporto al PNRR.....	13
Professionisti assunti per l'attuazione del PNRR.....	14
Gestione contabile delle risorse PNRR.....	14
ALTRI INTERVENTI.....	14
1. Ritardo pagamento debiti commerciali .....	14
2. Transizione digitale.....	15
Variazione compensativa investimenti ICT .....	15
Semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali .....	16
Soppressione Comitato di indirizzo dell'AgID .....	17
3. Formazione.....	17
Formez PA, università e PNRR.....	17
Formazione continua in medicina e assicurazioni .....	19
4. Servizio civile universale .....	20
5. Disciplina delle spedizioni.....	20

## A. STUDENTI E DIDATTICA

### 1. Borse di studio per l'accesso all'università

L'art. 12 del decreto in commento, prevede che, in deroga alle procedure previste dall'art. 7, comma 7, d.lgs. n. 68/2012, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso siano definiti, **per il periodo di riferimento del PNRR, con**

**decreto del MUR.** A tal fine, le risorse indicate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza confluiscono sul **Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio** e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste dall'[art. 18, comma 1, lettera a\)](#), del [d.lgs. n. 68/2012](#).

## **2. Interdisciplinarietà corsi di laurea**

In attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR, l'[art. 14](#) del decreto-legge in commento interviene sull'**interdisciplinarietà** delle classi di laurea e la formazione di profili professionali innovativi. In particolare, il comma 1 dell'art. 14, interviene sulla disciplina per la definizione degli ordinamenti degli studi dei corsi universitari, di cui all'[art. 17, comma 95, legge n. 127/1997](#), stabilendo che, nell'ambito dei criteri generali cui devono conformarsi gli atenei, una **parte dei CFU** complessivi può essere riservata ad **attività affini o integrative** (relative a SSD o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del "corso di studio"), che possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attività, purché finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal medesimo "corso di studio".

A sua volta, il comma 2 del medesimo art. 14 del decreto-legge in commento dispone che, anche al fine di assicurarne la rispondenza agli elementi di flessibilità e di interdisciplinarietà di cui al comma 1, si provvede alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei SSD, con la procedura di cui al [comma 99 dello stesso art. 17, legge 127/1997](#).

## **3. Alloggi per studenti**

L'[art. 15](#) del decreto-legge in commento interviene sulla disciplina in materia di realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari di cui all'[art. 1, comma 3, della legge n. 338/2000](#), con la duplice finalità di semplificazione delle procedure nonché di favorire il rispetto di elevati standard ambientali. Con le modifiche introdotte si prevede che il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che definisce le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti, debba prevedere che **le procedure siano effettuate esclusivamente con modalità digitali** e attraverso **l'informatizzazione del processo edilizio e del progetto** con l'esclusivo utilizzo di strumenti per la rappresentazione digitale del processo costruttivo. I progetti devono prevedere, a pena di inammissibilità, il numero dei posti letto attesi. Inoltre, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i progetti ammessi a finanziamento e assegnate le relative risorse, con conseguente individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti ai singoli progetti. Infine, si dispone che sia promossa prioritariamente la ristrutturazione, la trasformazione, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e l'acquisto di strutture ed immobili esistenti con la finalità di perseguire elevati standard ambientali nella costruzione e nella gestione degli interventi.

#### 4. Istituzione di nuovi corsi di studio nelle regioni dell'Italia centrale (sisma 2016)

L'art. 14, comma 2-bis, consente al Ministero dell'università e della ricerca di autorizzare la presentazione di richieste di istituzione di nuovi corsi di studio universitari nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, **in deroga ai termini temporali ordinariamente previsti**, al fine di garantirne l'avvio a decorrere dall'anno accademico 2022/2023. Si tratta di corsi di studio connessi all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016, previsto dalla legge di bilancio 2021, e, dunque, anche oltre il termine del 17 gennaio 2022.

### MOBILITÀ DOCENTI E RICERCA

#### 1. Chiamate dirette e mobilità docenti

Il decreto-legge in commento, all'art. 26, interviene in materia di chiamata diretta nelle università e negli enti pubblici di ricerca (EPR) e di mobilità dei professori universitari e dei ricercatori, secondo **modalità attuative da definire con decreto del MUR**, sentito il Ministro della salute per i profili di competenza.

#### Chiamate dirette

L'[art. 26, comma 1](#), modifica l'art. 1, comma 9, della legge. 230/2005:

- **l'ampliamento della possibilità di chiamata diretta** per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore nelle università anche a studiosi stabilmente impegnati presso **istituti universitari o di ricerca esteri<sup>2</sup>, anche se ubicati sul territorio italiano** che ricoprono da almeno un triennio una posizione accademica equipollente (sulla base delle tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni 3 anni dal MUR, sentito il Consiglio universitario nazionale);
- in sede di conversione in legge, invece, è stata **soppressa** la possibilità (introdotta nella versione originaria del d.l. 152/2021 in commento) di chiamata diretta per studiosi che abbiano già svolto, per chiamata diretta autorizzata dal MUR nell'ambito del "**programma di rientro dei cervelli**", un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata;
- si specifica che la possibilità di chiamata di studiosi che siano risultati **vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca** di alta qualificazione riguarda i vincitori di programmi per i quali sono previste procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti **condotti da singoli ricercatori**. Inoltre, con riguardo al finanziamento degli stessi programmi, si fa riferimento (oltre che a quelli finanziati dall'UE e dal MUR) anche a quelli finanziati da **organizzazioni internazionali e da altre Amministrazioni centrali** dello Stato;

---

<sup>2</sup> La relazione illustrativa richiama, a titolo di esempio, l'*Istituto universitario europeo* e al *Max Planck Institute*.

- specifica che la commissione nazionale di valutazione deve rendere al MUR un parere *“in merito alla **coerenza del curriculum dello studioso con il settore concorsuale** in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata, nonché in merito al **possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara fama**”*.

La nuova formulazione del comma 9, art. 1, l. 230/2005, precisa anche che le chiamate dirette devono gravare sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. A tal proposito si segnala che la legge di stabilità per il 2022 ha destinato **€ 10 mln annui** dell'incremento del FFO, a decorrere dal 2022, per incentivare, mediante **cofinanziamento statale**, le chiamate dirette di cui all'art. 1, comma 9, d.l. 230/2005 (art. 1, comma 297, lett. c, legge 234/2021).

### **Mobilità docenti tra università, enti di ricerca e IRCSS**

L'art. 26, comma 2, introduce ipotesi di mobilità di professori universitari e ricercatori ulteriori rispetto a quelle previgenti. In particolare, con l'art. 26, comma 2, lett. a) è stato novellato [l'art. 7, della L. 240/2010](#) con l'introduzione dei commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, definendo il quadro normativo per realizzare la mobilità **fra università, EPR e IRCSS**, a cui seguiranno misure di incentivazione economica, nell'ambito dei riparti del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) e del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE).

In particolare, oltre alla mobilità interuniversitaria per scambio contestuale (art. 7, comma 3, legge 240/2020), si prevede che, per far fronte a **specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione**, le università possano procedere alla chiamata di:

1. **professori ordinari e associati già in servizio** da almeno 5 anni presso altre università nella stessa fascia per la quale viene disposta la chiamata (nuovo comma 5-bis, art. 7, legge. 240/2010);
2. **studiosi stabilmente impiegati all'estero** in attività di ricerca o di insegnamento che ricoprono da almeno 5 anni presso università straniere una posizione accademica equipollente (nuovo comma 5-bis, art. 7, legge. 240/2010);
3. **ricercatori di altri enti**, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura e in servizio da almeno 5 anni presso l'ente di appartenenza (nuovo comma 5-ter, art. 7, legge. 240/2010):
  - a. dirigenti di ricerca e primi ricercatori in servizio presso gli EPR;
  - b. i soggetti inquadrati nei ruoli degli IRCCS a tempo indeterminato;
  - c. i soggetti a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 422 e seguenti, della legge n. 205/2017 (IRCCS pubblici e Istituti zooprofilattici sperimentali), che svolgano attività di ricerca traslazionale<sup>3</sup>, preclinica e clinica.

<sup>3</sup> In base alla definizione che ne ha dato il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), la ricerca traslazionale ha come obiettivo la "trasformazione dei risultati ottenuti dalla ricerca di base in applicazioni cliniche, al fine di migliorare ed implementare i metodi di prevenzione, diagnosi e terapia delle patologie umane".

**Procedure selettive.** Ai fini della chiamata, le università pubblicano sul proprio sito un avviso pubblico per la **raccolta di manifestazioni di interesse**, che non danno diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure di accesso alle qualifiche del personale docente delle stesse università.

Al riguardo, si specifica fin da ora che, per la chiamata di **professori ordinari**, ai candidati è richiesto il possesso dei **requisiti previsti per i commissari** delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale.

La chiamata avviene mediante lo svolgimento di procedure selettive che valutano la **rispondenza delle proposte progettuali presentate dai candidati alle esigenze** espresse dall'università (nuovo comma 5-bis, art. 7, legge 240/2010).

**Chiamate.** La proposta di chiamata è deliberata dal **Consiglio di amministrazione** (entro 30 giorni dalla proposta):

- a) previo parere del Senato accademico, su **proposta del Consiglio di dipartimento** con il voto favorevole, nel caso di chiamata di un professore ordinario, della maggioranza assoluta dei professori ordinari, ovvero, nel caso di chiamata di un professore associato, della maggioranza assoluta dei professori ordinari e associati;
- b) su **proposta del Senato accademico** (nuovo comma 5-bis, ultimo periodo, art. 7, legge 240/2010).

Con l'art. 26, comma 2, del b), le chiamate disciplinate dal nuovo comma 5-bis (ma non dal comma 5-ter), art. 7, legge 240/2010, sono computate nella misura del 20% da vincolare per la chiamata di soggetti in servizio presso altre università. A tal fine, è stato modificato [l'art. 18, comma 4, della L. 240/2010](#).

**Chiamate dirette presso enti di ricerca.** Il comma 2-bis dell'art. 26, d.l. 152/2021 in commento, introduce la possibilità per gli EPR di coprire posti di primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo mediante chiamata diretta, inserendo due commi nell'art. 11, d.lgs. 218/2016.

In base al nuovo comma 3-ter dell'art. 11, d.lgs. 218/2016, alle procedure selettive possono partecipare anche professori universitari in servizio da almeno 5 anni presso l'università:

- **professori associati**, per l'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo;
- **professori ordinari**, per l'inquadramento come dirigente di ricerca o dirigente tecnologo.

## 2. Progetti di ricerca e altri fondi

### Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)

L'art. 25 del decreto-legge in commento modifica [l'art. 238, comma 4, del decreto-legge n. 34/2020](#), il quale prevede che, per promuovere il sistema nazionale della ricerca

e favorire la partecipazione italiana ai programmi quadro dell'Unione Europea, il Ministro dell'università definisca un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN). La norma in esame ha **incrementato** la dotazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (**FIRST**) di 250 milioni per l'anno 2021 e di 300 milioni per l'anno 2022.

In particolare, l'art. 25 prevede che le risorse incrementali destinate ai PRIN per il 2021 possono essere utilizzate per consentire lo **scorrimento delle graduatorie PRIN dell'anno 2020**.

Lo stesso art. 25 dispone, inoltre, che con **decreto MUR** possono essere stabiliti l'**importo massimo** finanziabile e la **valutazione minima** per ciascun settore European Research Council (ERC) ai fini dell'ammissione al finanziamento, anche con risorse diverse da quelle stanziato dallo stesso art. 238, comma 4, d.l. 34/2020 (ora modificato).

### **Ricerca biomedica**

L'art. 38-quinquies, d.l. 152/2021 in commento, prevede che con decreto del Ministro della salute vengano definiti i criteri e le modalità per l'introduzione di un **sistema di valutazione** volto al potenziamento della ricerca biomedica, in relazione ai progetti P.O.C (Proof-Of-Concept, cioè con prova di fattibilità) nel campo delle **malattie rare**, dei **tumori rari** e delle **malattie altamente invalidanti**, con oneri complessivamente pari a 700.000 euro cui si provvede entro i limiti delle risorse stanziato per i bandi previsti dall'investimento 2.1. della Missione 6 del PNRR (Salute).

L'art. 38-quinquies, introdotto nel corso dell'esame referente, prevede la definizione, mediante **decreto del Ministro della salute**, dei criteri e delle modalità per il sistema di **valutazione tra pari cd. Peer Review** dei progetti Proof-Of-Concept (POC), volto al potenziamento del sistema di ricerca biomedica, in particolare per i progetti nel campo delle malattie rare, dei tumori rari e delle malattie altamente invalidanti, nell'ambito delle azioni previste dalla Missione 6 (Salute) del PNRR. Lo stesso decreto dovrà definire i criteri per la **remunerazione delle attività dei revisori e dei componenti del panel scientifico di valutazione dei predetti progetti** (comma 1)<sup>4</sup>.

Il comma 2 prevede gli oneri derivanti dalla disposizione sopra indicata, per un importo pari a **700.000 euro per le attività funzionali al processo valutativo**, cui si provvede entro i limiti delle complessive risorse finanziarie disponibili per i bandi afferenti ai predetti progetti a valere sui finanziamenti già previsti dell'investimento 2.1 della Missione 6, Componente 2 del PNRR<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Come è noto, la **valutazione tra pari** di un progetto scientifico consiste nella lettura da parte di esperti con competenze confrontabili con chi ha redatto il medesimo progetto, in un momento antecedente alla pubblicazione, allo scopo di controllare la qualità e la correttezza degli studi riportati nell'esposizione metodologica.

<sup>5</sup> L'investimento 2.1. della Missione 6 Salute, Componente 2 (sequenziale 2 e 3) prevede la promozione ed il rafforzamento della ricerca scientifica biomedica con il **trasferimento tecnologico tra ricerca e imprese** relativo ad almeno 424 progetti (100 progetti in malattie rare e tumori rari e 324 progetti malattie altamente invalidanti) i quali devono aver ricevuto la prima tranche di finanziamenti entro il 2025 per complessivi 524,14 milioni di euro in termini di sovvenzioni, tramite risorse finalizzate alla realizzazione di progetti PoC, vale a dire prove di fattibilità per dimostrare la funzionalità e verificare che il progetto può essere raggiunto, ad esempio mediante un prototipo o un test "pilot" misurabile e rispondente alle norme di sicurezza che possa indicare lo sviluppo dell'idea (e quindi alla finanziabilità della stessa) alla base del progetto.

**Istituzione dei Molecular Tumor Board - MTB**

I commi da 1-bis a 1-quater dell'art. 8, , d.l. 152/2021 in commento, prevedono la definizione con **decreto del Ministero della salute** dei criteri e delle modalità per l'istituzione dei Molecular Tumor Board (MTB) nell'ambito delle reti oncologiche regionali (ROR) alla cui realizzazione devono provvedere Regioni e Province autonome, anche con riferimento all'individuazione dei centri specialistici per l'esecuzione dei test di genomica estesa Next Generation Sequencing (NGS).

Il comma 1-bis, con la finalità di sviluppare le iniziative di potenziamento della medicina di precisione previste della Missione 4, Componente 2, denominata "Dalla ricerca all'impresa" del PNRR, prevede la definizione, con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (ossia entro il 31 marzo 2022), dei criteri, delle modalità e delle procedure per l'istituzione, da parte di ogni singola regione e provincia autonoma, dei cd. Molecular Tumor Board (MTB) nell'ambito delle reti oncologiche regionali (R.O.R). Il decreto è emanato sulla base della proposta tecnica dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, e definisce anche i criteri per l'individuazione, da parte di ogni singola regione e provincia autonoma, dei centri specialistici per l'esecuzione dei test di genomica estesa c.d. Next Generation Sequencing (NGS).

Il decreto deve definire inoltre i compiti e le regole di funzionamento dei board MTB, oltre che le modalità e i termini per la raccolta dei dati relativi ai risultati dell'esecuzione di test di profilazione genomica (NGS) eseguiti dai centri specialistici individuati. Il comma 1-ter stabilisce che, a loro volta, entro 90 giorni dall'adozione del decreto, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto delle previsioni da esso stabilite, devono provvedere all'istituzione degli stessi MTB e dei centri specialistici già individuati ai sensi del comma 1- bis, assicurando il rispetto dei seguenti principi: equità di accesso di trattamento; multidisciplinarietà e interdisciplinarietà, allo scopo di coniugare e integrare diverse competenze, come quelle di genetica e di biologia molecolare con gli aspetti clinici e anatomo-patologici delle neoplasie.

All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti le amministrazioni interessate sono chiamate a provvedere con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1-quater).

**Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca - FRI**

Il comma 9-bis dell'art. 3, d.l. 152/2021 in commento, stabilisce, anche al fine di promuovere gli investimenti previsti dal PNRR, che il limite massimo, entro il quale le risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) al 31 dicembre di ciascun anno sono destinate alle finalità perseguite dal Fondo crescita sostenibile, è ridotto dal 70 al 50% per le assegnazioni effettuate nel periodo 2022-2024. A tal fine, si modifica il comma 3 dell'art. 30 del d.l. n. 83/2012, con l'introduzione di un nuovo periodo dopo il primo.



### **Proroga attuazione Programmi complementari**

L'art. 9, comma 1, d.l. 152/2021 in commento, **proroga di un anno, al 31 dicembre 2026**, la data entro la quale deve essere conclusa l'attuazione dei Programmi Operativi Complementari (POC), relativi al ciclo di programmazione comunitaria 2014/2020. La norma dispone, altresì, la possibilità di utilizzo delle risorse dei medesimi Programmi Operativi Complementari per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

A tal fine viene modificato il comma 7 dell'art. 242 del d.l. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio), che aveva fissato al 31 dicembre 2025 la data di scadenza per l'attuazione dei Programmi Operativi Complementari ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020.

Il termine al 31 dicembre 2026 per il completamento dell'attuazione dei POC, indicato al comma in esame, sembra allinearsi a quello per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), anche alla luce di quanto disposto dal secondo periodo del comma in commento, il quale prevede che le risorse dei Programmi Operativi Complementari possono essere utilizzate **anche “per il supporto tecnico e operativo” all'attuazione del PNRR.**

### **Banche dati per analisi su lavoro e PNRR: interoperabilità, trasparenza e privacy**

L'art. 9, commi da 3 a 5, stabilisce la possibilità di collaborazione tra enti pubblici nel rendere interoperative diverse banche dati amministrative, nel rispetto del GDPR, per promuovere la produzione di valutazioni significative sull'impatto delle riforme e degli investimenti del PNRR.

In particolare, si prevede che le amministrazioni pubbliche, al fine di favorire la produzione di analisi sull'impatto su **occupazione e retribuzione del lavoro** dipendente e autonomo e su altri fenomeni di interesse settoriale del PNRR, tramite la stipula di **convenzioni o l'avvio di programmi di ricerca**, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, possono promuovere l'utilizzo a **fini di ricerca di dati provenienti da archivi amministrativi** e la loro integrazione con informazioni provenienti anche da fonti esterne all'amministrazione originaria (comma 3, art. 9, d.l. 152/2021 in commento).

Le convenzioni stipulate e i programmi di ricerca sono **pubblicati nel sito internet istituzionale** delle amministrazioni coinvolte e specificano, nel rispetto dei **principi in materia di protezione dei dati personali** enunciati dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR):

- i titolari del trattamento;
- gli scopi perseguiti;
- i tipi di dati trattati;
- le fonti utilizzate;
- le misure di sicurezza;
- i tempi di conservazione;
- ogni altra garanzia necessaria a tutelare la riservatezza degli interessati in conformità al GDPR.

In ogni caso, i dati trattati sono **privati di ogni riferimento che permetta l'identificazione** diretta delle unità statistiche sottostanti (art. 9, comma 4, d.l. 152/2021 in commento).

Non sono previste risorse aggiuntive per l'attuazione di queste attività (art. 9, comma 5, d.l. 152/2021 in commento).

## **PNRR: STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI**

### **1. Enti per l'attuazione degli interventi del PNRR**

Preliminarmente, si ricorda che alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, attraverso le proprie strutture oppure avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR o previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.

Inoltre, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le menzionate amministrazioni possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati ([art. 9, comma 1, d.l. n. 77/2021](#)).

Il decreto-legge in commento estende il novero dei soggetti attuatori agli enti del sistema camerale e alle società a partecipazione pubblica che svolgono attività di ricerca nell'ambito dei programmi PNRR.

Sul tema vedi anche: [PNRR - Linee Guida MUR per le iniziative di Sistema della Missione 4 - Componente 2](#)

#### **Enti sistema camerale**

Il decreto-legge in commento inserisce gli enti del sistema camerale tra i soggetti del cui supporto tecnico-operativo possono avvalersi le amministrazioni chiamate alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR (nuovo [art. 9, comma 2, d.l. n. 77/2021](#), modificato dall'art. 10, comma 2-bis, d.l. 152/2021 in commento).

Il sistema camerale italiano è costituito da: camere di commercio italiane, unioni regionali delle camere di commercio, Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (denominata Unioncamere) e loro organismi strumentali, camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano<sup>6</sup>.

#### **Costituzione società e consorzi per PNRR**

L'art. 25-bis ("Misure di semplificazione nel campo della ricerca") disciplina le **attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica** e dagli enti pubblici

---

<sup>6</sup> Art. 1, comma 2, della legge n. 580/1993, recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

di ricerca (EPR previsti dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 218/2016<sup>7</sup>) per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

A tal fine, l'[art. 25-bis inserisce nel d.lgs. 175/2016](#) , l'[art. 4-bis](#) ("Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza"). Il nuovo art. 4-bis, d.lgs. 175/2016 dispone che le attività di ricerca svolte da società a partecipazione pubblica o da EPR per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.lgs. 175/2016.

Si ricorda che il d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) ha ad oggetto la costituzione, gestione e partecipazione di società da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 (tra le quali sono compresi gli enti pubblici non economici e le **università**).

In particolare, in base all'art. 4, d.lgs. 175/2016, le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società (art. 4, comma 1). Possono, invece, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società **per lo svolgimento delle seguenti attività** (art. 4, comma 2):

- a) produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del citato d.lgs. 50/2016;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- e) servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), del citato d.lgs. 50/2016.

È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.lgs. 297/1999, le società con caratteristiche di **spin off o di start up universitari** previste dall'art. 6,

<sup>7</sup> In base all'art. 1, d.lgs. 218/2016, gli EPR sono 20. I **14 enti vigilati dal MUR** sono: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; Agenzia spaziale italiana (ASI); Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); Istituto italiano di studi germanici; Istituto nazionale di astrofisica (INAF); Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" (INDAM); Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN); Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV); Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS); Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM); Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche "Enrico Fermi"; Stazione zoologica "Anton Dohrn"; Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI); Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE). I **6 enti vigilati da altri Ministeri** sono: Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA, vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali); Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA, vigilata dal Ministero dello sviluppo economico); Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP, già Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori-ISFOL, vigilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali); Istituto nazionale di statistica (ISTAT, vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri); Istituto superiore di sanità (ISS, vigilato dal Ministero della salute); Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA, vigilato dal Ministero della transizione ecologica).

comma 9, della L. 240/2010, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, comma 8).

Per quanto riguarda specificamente le università, in base all'art. 91-bis del DPR n. 382/1980, le università possono partecipare a consorzi o a società di capitale per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico, a condizione, fra l'altro, che:

- a. la loro partecipazione sia rappresentata da esclusivo apporto di prestazione di opera scientifica;
- b. l'atto costitutivo preveda l'esclusione per esse da eventuali obblighi dei soci di versare contributi in denaro e che gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti per finalità di carattere scientifico;
- c. le relative iniziative fruiscono di finanziamenti non inferiori alla metà da parte di organismi pubblici nazionali, internazionali o esteri.

Sul piano pratico, l'introduzione dell'art. 4-bis in commento sembra voler favorire la **costituzione di società, consorzi da parte delle università** (e non solo), con un'interpretazione estensiva (meno formalistica) delle attività consentite dall'art. 4, comma 2, d.lgs. 175/2016), per l'attuazione dei programmi PNRR.

## 2. Appalti sui fondi del PNRR

Con l'art. 6-bis del decreto-legge in commento, introdotto in sede di conversione, al fine di promuovere la massima partecipazione ai **bandi per l'assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)** o del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) destinate alla realizzazione di opere pubbliche, le procedure di affidamento dell'**attività di progettazione** richiesta dai predetti bandi possono essere espletate **anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione** di cui all'[art. 21 del Codice dei contratti pubblici](#), che disciplina il piano con il quale le amministrazioni aggiudicatrici devono individuare, con cadenza biennale, il programma dei propri lavori.

L'art. 6-ter del decreto-legge in commento, introdotto in sede di conversione, modifica [l'art. 48, comma 3, terzo periodo, del d.l. 77/2021](#), introducendo l'obbligo di **pubblicare sul sito della stazione appaltante** un avviso relativo alle **procedure negoziate senza previa pubblicazione** di un bando di gara (ex artt. 63 e 125 del d.lgs. 50/2016) per gli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE. Con la precisazione che questa pubblicazione non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico possa presentare un'offerta.

L'art. 6-quater, del decreto in commento, introdotto in sede di conversione, apporta alcune modifiche [all'art. 6 del d.l. 76/2020](#) con riguardo ai compensi dei **collegi consultivi tecnici** delle stazioni appaltanti, la cui costituzione è obbligatoria, fino al 30 giugno 2023, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35, del d.lgs 50/2016.

### Abrogazione semplificazioni per centrali di committenza

Si segnala che il comma 2-sexies, art. 27, abroga il comma 1 dell'art. 41 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

L'art. 41, comma 1, d.lgs. 50/2016 prevedeva che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, previa consultazione di CONSIP S.p.A. e dei soggetti aggregatori, venissero individuate le misure di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili da CONSIP, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza, finalizzate a migliorare la qualità degli approvvigionamenti e ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare, promuovendo anche un sistema di reti di committenza volto a determinare un più ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico e l'effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal codice degli appalti e dalla normativa dell'Unione europea.

### 3. Gestione progetti PNRR

Il decreto-legge 152/2021 in commento introduce **nuove norme, modificative o integrative**, del decreto-legge 77/2021 (c.d. nuovo decreto semplificazioni) e del decreto-legge 80/2021 (c.d. decreto Reclutamento), i quali hanno previsto interventi straordinari per disciplinare le attività di attuazione del PNRR.

Si ricorda che l'[art. 9, comma 3, d.l. n. 77/2021](#), nel prevedere norme speciali per l'attuazione degli obiettivi fissati dal PNRR, precisa che gli **atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa** adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai **controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili** previsti dalla legislazione nazionale applicabile.

L'art. 9, comma 4, d.l. 77/2021, prevede che le amministrazioni incaricate della realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR assicurano la **completa tracciabilità delle operazioni** e la tenuta di un'apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal MEF. Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit.

#### Rendicontazione spese per personale di supporto al PNRR

L'art. 1, d.l. n. 80/2021, ha introdotto **modalità speciali per il reclutamento e il conferimento di incarichi professionali** per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di interventi previsti nel Piano (al di fuori delle assunzioni di personale già espressamente previste nel PNRR), esclusivamente per assunzioni di personale e per servizi di supporto e consulenza esterni, **specificamente destinati a realizzare i progetti** di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. Si ricorda che, in base all'art. 1, comma 1, d.l. n. 80/2021, in questi casi il reclutamento è effettuato **in deroga alla dotazione organica** e a determinati vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente per le **assunzioni a tempo determinato** (di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010).

Il decreto in commento prevede che un'apposita **circolare del MEF** stabilisca le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi previsti nel PNRR possono imputare nel relativo quadro economico i **costi per il personale da rendicontare** a carico del Piano ([art. 9, comma 18-bis, d.l. 152/2021](#) in commento).

In secondo luogo, la norma in commento precisa che è oggetto di **preventiva verifica** da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento l'ammissibilità **solo di ulteriori spese di personale** a carico del PNRR.

### **Professionisti assunti per l'attuazione del PNRR**

L'art. 31 del decreto in commento, prevede che per i professionisti assunti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni per l'attuazione di progetti previsti dal PNRR, con procedure concorsuali semplificate o attraverso l'iscrizione in un apposito elenco (ex art. 1, commi 4 e 5, lett. b, d.l. 80/2021), **non è richiesta la cancellazione dall'albo**, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio.

Per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 1, comma 5, del d.l. 80/2021 (professionisti in possesso dell'attestazione di qualità e di qualificazione professionale oppure in possesso di un'alta specializzazione) **non si applicano i divieti di cui all'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001** (nuovo comma 7-ter, art. 1, d.l. 80/2021, introdotto dall'art. 32, comma 1, lett. a). Si tratta del divieto per i dipendenti della PA che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (con conseguente nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione e relativo obbligo dei soggetti privati di restituzione dei compensi eventualmente percepiti).

### **Gestione contabile delle risorse PNRR**

I commi 6-7 e 12-13 dell'art. 9 del decreto-legge in commento dettano norme di natura contabile funzionali alla gestione delle risorse destinate all'attuazione del PNRR.

In particolare, i commi 6 e 7 sono finalizzati ad assicurare **anticipazioni di cassa ai soggetti attuatori dei progetti PNRR** finanziati a valere sulle risorse del bilancio dello Stato, al fine di assicurare ai soggetti attuatori la liquidità necessaria per il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti di cui sono titolari. Le anticipazioni sono disposte dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto.

## **ALTRI INTERVENTI**

### **1. Ritardo pagamento debiti commerciali**

L'art. 9, comma 2, mira a favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Pubbliche amministrazioni, inserito nel PNRR tra le riforme abilitanti (Riforma 1.11) da raggiungere nel quarto trimestre 2023, attraverso la **modifica della disciplina vigente**, prevista dall'art. 1, commi 858 e seguenti, della legge di bilancio 2019 ([legge n. 145/2018](#)).

Di particolare interesse **per le università**, si segnalano le seguenti modifiche:

- si modifica il comma 861 per consentire, limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, di elaborare l'indicatore relativo al **debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili**, previo invio della comunicazione di cui al comma 867 (comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali (PCC), relativa allo stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati) relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) di cui all'art. 14, commi 6 e seguenti, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- si modifica il comma 871 in modo da prevedere che il programma delle **verifiche** di cui all'art. 14, comma 1, lettera d), della legge n. 196/2009), da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato sia definito anche **tenendo conto delle comunicazioni dello stock di debito effettuate alla PCC** (di cui al comma 867) degli enti che si avvalgono della facoltà di calcolare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili (prevista dall'ultimo periodo del comma 861, art. 1, [L. 145/2018](#)).

## 2. Transizione digitale

### Variazione compensativa investimenti ICT

[L'art. 27, comma 2-quinquies, del d.l. 152/2021](#) in commento, consente alle amministrazioni pubbliche, tra cui anche le università, di proporre variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito degli stanziamenti previsti per gli investimenti ICT. Le variazioni compensative interessate sono quelle tra **investimenti in attrezzature** (per es. server e altri impianti informatici) e investimenti relativi all'**acquisizione di servizi cloud** infrastrutturali.

Le variazioni possono essere disposte sia nella fase di predisposizione dei bilanci di previsione, sia con i provvedimenti di assestamento dei bilanci stessi, a decorrere dall'anno finanziario 2022 e fino al termine di attuazione del PNRR (fino al dicembre 2026).

La vigilanza sulla corretta applicazione della disposizione è attribuita, per quanto riguarda le università, al **Collegio dei Revisori dei conti**.

La norma rientra nell'ambito delle finalità di rafforzamento dei servizi digitali, anche in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Inoltre, la misura ha l'obiettivo di assicurare la trasformazione digitale dei servizi della PA in coerenza con gli obiettivi e i tempi previsti dalla linea di intervento della Missione 1, Componente 1, area di intervento Digitalizzazione della PA, Riforma 1.3 **Cloud first e interoperabilità**, garantendo l'efficacia e l'efficienza dei processi di spesa nella fornitura di servizi digitali.

Si segnalano anche alcune misure introdotte dal decreto-legge 77/2021, per il raggiungimento degli obiettivi PNRR da raggiungere entro il 31 dicembre 2021:

- abolizione dell'obbligo di concludere accordi quadro per le amministrazioni che accedono alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati ([art. 39, comma 2, lett. a\), n. 1](#))
- chiarimenti relativi agli aspetti della privacy: il trasferimento dei dati da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarità dei dati e il loro trattamento ([art. 39, comma 2, lett. a\), n. 2](#))
- abrogazione dell'autorizzazione necessaria per l'accesso diretto ai dati ([art. 39, comma 5, lett. a](#))
- introduzione di sanzioni da comminare in caso di mancato rispetto dell'obbligo di migrare verso il cloud ([art. 41, comma 1, d.l. n. 77/2021](#))

### **Semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali**

L'art. 27, commi 1 e 2, introduce alcune misure in materia di digitalizzazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni.

**Domicilio digitale.** L'art. 27, comma 1, alle lettere a) e c), introduce disposizioni in materia di domicilio digitale. In particolare, la lett. a) prevede due ulteriori modalità di accesso al domicilio digitale: oltre a poter eleggere il proprio domicilio digitale avvalendosi dei servizi resi disponibili dall'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD), i cittadini potranno utilizzare i servizi online resi disponibili dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) ovvero recarsi fisicamente presso l'ufficio anagrafe del comune di residenza (art. 3-bis, comma 1-ter, CAD come modificato dalla disposizione in esame).

Conseguentemente, la lett. c) dello stesso art. 27, comma 1, prevede che il Ministero dell'interno provveda all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'ANPR nell'elenco INAD così come l'AgID trasferisce nell'ANPR i domicili contenuti nell'elenco INAD (art. 6-quater, comma 3, CAD). In tal modo, i dati dei domicili digitali dei cittadini saranno mantenuti sia da INAD che da ANPR, che garantiranno una continua e costante sincronizzazione.

Inoltre, la lett. c), modifica l'art. 6-quater, comma 3, CAD, superando la previsione in base alla quale il trasferimento dei dati avviene solo al completamento dell'ANPR e pertanto consente di provvedere subito al trasferimento.

**Pagamenti on-line.** L'art. 27, comma 1, lettera b), interviene sull'art. 5 del CAD (d.lgs. 82/2005) che prevede l'obbligo da parte della PA e dei gestori di servizi pubblici di accettare, tramite apposita piattaforma informatica, pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micropagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico.

In particolare, la lettera b) interviene sulle norme che dispongono in ordine alle modalità attuative di tale obbligo che sono, nel testo previgente, sostanzialmente due:

1. il comma 2-bis, art. 5 del CAD che demanda alla adozione di apposite linee guida dell'AgID, sentita la Banca d'Italia, la determinazione e modalità generali di



attuazione dell'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche da parte delle PA, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e le informazioni strumentali all'utilizzo degli strumenti di pagamento (si tratta di una disposizione introdotta nel CAD dal decreto legislativo correttivo n. 179/2016 (art. 5, comma 1, lett. c, del CAD);

2. il comma 4 dell'art. 5 del CAD che prevede che l'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo (in base a tale disposizione l'AgID ha adottato le **“Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”**). (Determina n. 209/2018).

Con l'abrogazione del comma 2-bis e la modifica del comma 4 dell'art. 5 del CAD, le due norme vengono unificate, prevedendo che queste ultime le linee guida AGID disciplinino anche le modalità generali di attuazione.

### **Soppressione Comitato di indirizzo dell'AgID**

Il comma 1, lettera d) e il comma 2 dell'art. 27 dispongono la soppressione del Comitato di indirizzo dell'AgID.

La soppressione del Comitato è in correlazione con l'**istituzione del Comitato interministeriale per la transizione digitale**. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominato, ed è composto da: a) il Ministro per la PA; b) il Ministro dell'economia e delle finanze; c) il Ministro della giustizia; d) il Ministro dello sviluppo economico; e) il Ministro della salute.

## **3. Formazione**

### **Formez PA, università e PNRR**

Il decreto in commento amplia il novero dei soggetti istituzionali che possono fare parte dell'associazione Formez PA, **associazione in house** delle amministrazioni associate.

In particolare, si prevede che, oltre alle amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane (come attualmente previsto), possano entrare a far parte della Associazione Formez PA **anche le università** (nuovo comma 3, art. 1 d.lgs. n. 6/2010, introdotto dall'art. 32 del d.l. 152/2021 in commento).

**Associazione in house.** In considerazione della disciplina prevista dall'art. 5, d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), il Formez è qualificabile quale organismo in house nei confronti dei propri associati, che, conseguentemente, possono **avvalersi direttamente dell'associazione** per l'espletamento delle attività rientranti nella sua finalità e coerenti con la previsione dell'art. 2, d.lgs. n. 6/2010 (così anche il Consiglio di Stato, con il parere n. 883 del 21 marzo 2019).

Inoltre, l'acquisizione dello *status* di associato consente l'**iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori** che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società *in house*, come previsto dall'art. 192 Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016).

Le attività affidate direttamente dalle amministrazioni associate a Formez PA sono considerate **attività istituzionali** (art. 2, comma 3, d.lgs. 6/2010).

### **Convenzioni e consorzi**

Formez PA può svolgere **ogni altra attività attribuita mediante apposito accordo** dalle altre amministrazioni associate, oltre che dal Dipartimento della funzione pubblica (art. 2, comma 2, d.lgs. 6/2010).

Per il perseguimento delle finalità istituzionali Formez PA anche previo accordo con regioni ed enti locali, può istituire o partecipare ad **associazioni, società e consorzi a carattere locale** o nazionale, nonché stipulare **convenzioni con istituti, università e soggetti pubblici e privati** (art. 2, comma 4, d.lgs. 6/2010).

### **Innovazione e PNRR**

All'associazione Formez PA è attribuita la funzione di supporto delle riforme e di diffusione dell'**innovazione amministrativa** nei confronti dei soggetti associati. Con le modifiche introdotte dal decreto-legge 80/2021 (c.d. decreto Reclutamento), al Formez è stata inoltre attribuita la **funzione di supporto per le attività di coordinamento, sviluppo e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)** ai soggetti associati e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 2, comma 1 d.lgs. 6/2010).

Le amministrazioni associate possono avvalersi di Formez PA, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, per le seguenti finalità:

a) **settore reclutamento e formazione** (art. 2, comma 1, *lett. a*, d.lgs. 6/2010):

01) predisporre e organizzare, **su richiesta delle amministrazioni, procedure concorsuali** e di reclutamento nel pubblico impiego, secondo le direttive del Dipartimento della funzione pubblica, provvedendo agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure medesime;

02) predisporre modelli per l'implementazione di nuove modalità di accesso al pubblico impiego in relazione all'attuazione dei progetti del PNRR;

1) predisporre **modelli formativi idonei a favorire la qualificazione del personale** delle amministrazioni regionali e locali per l'acquisizione di nuove professionalità, anche mediante l'organizzazione di corsi-concorsi per l'accesso;

2) sperimentare **nuove modalità formative** idonee a valorizzare l'apprendimento a mezzo di internet ed assicurare la **formazione continua** nelle amministrazioni pubbliche;

3) rendere un **supporto per la valutazione della qualità dei servizi e delle offerte formative**, nonché della loro rispondenza ai requisiti di volta in volta richiesti dall'ente;

4) favorire attraverso appositi interventi formativi il percorso di **internazionalizzazione delle amministrazioni pubbliche**;

5) assistere il Dipartimento della funzione pubblica nelle attività di coordinamento del sistema formativo pubblico;

5-bis) assistere le pubbliche amministrazioni nello sviluppo del processo di **digitalizzazione dei procedimenti amministrativi**, assicurandone l'omogeneità a livello territoriale;

**b) settore servizi e assistenza tecnica e supporto al PNRR** (art. 2, comma 1, *lett. b*, d.lgs. 6/2010):

1) fornire assistenza alle amministrazioni nello svolgimento delle loro attività istituzionali, per la **modernizzazione e l'innovazione delle strutture organizzative** in funzione dello sviluppo economico ed occupazionale del territorio;

2) fornire assistenza alle pubbliche amministrazioni nei processi di devoluzione di funzioni amministrative dello Stato alle regioni ed agli enti locali, anche mediante l'attivazione di servizi idonei ad agevolare il decentramento di funzioni;

3) fornire assistenza tecnica, supporto e contenuti alle pubbliche amministrazioni al fine di **migliorare la comunicazione tra le amministrazioni pubbliche e verso cittadini** e imprese, anche attraverso l'attivazione e il supporto operativo di canali di comunicazione diretta, utilizzabili dai cittadini stessi, al fine di agevolare il completamento del processo di digitalizzazione; (11)

4) sviluppare, anche d'intesa con altre amministrazioni e organizzazioni italiane e di altri Paesi, **progetti di cooperazione internazionale** volti allo sviluppo dei sistemi amministrativi;

5) fornire assistenza tecnica per l'attuazione delle politiche comunitarie con particolare riferimento ai **fondi strutturali europei**;

5-bis) sviluppare forme di coordinamento per l'individuazione e la realizzazione dei **progetti del PNRR che coinvolgono le pubbliche amministrazioni**, anche regionali e locali; (12)

5-ter) sviluppare attività di analisi, studio e ricerca per l'individuazione di processi rapidi per l'**utilizzo delle risorse del PNRR**, destinate alle amministrazioni regionali e locali;

5-quater) elaborare **modelli di lavoro flessibile** per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alle **modalità digitali e da remoto** di svolgimento della prestazione lavorativa.

### **Formazione continua in medicina e assicurazioni**

Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private sono tenute a stipulare polizze assicurative per danni cagionati dal **personale a qualunque titolo**, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione e ricerca clinica (art. 10, legge n. 24/2017, c.d. legge Gelli).

Con l'art. 38-bis, d.l. 152/2021 in commento, **l'efficacia delle polizze assicurative** previste all'art. 10, legge 24/2017 è **condizionata** all'assolvimento in misura **non inferiore al 70% dell'obbligo formativo individuale** dell'ultimo triennio utile per i

soggetti in formazione continua in medicina, a partire dal triennio formativo **2023-2025**.

#### 4. Servizio civile universale

L'art. 40 del decreto-legge in commento semplifica il procedimento di programmazione del sistema del servizio civile universale, modificando una serie di disposizioni del d.lgs. n. 40/2017, recante "Istituzione e disciplina del servizio civile universale".

In particolare:

- a) la programmazione del sistema civile universale si realizzi **esclusivamente attraverso il piano triennale**, senza che sia più necessaria la modulazione in piani annuali. La previsione dei piani annuali è infatti soppressa, ferma restando la **possibilità di aggiornamento annuale** (al fine di mantenere la possibilità di adeguamenti, senza tuttavia l'obbligatorietà della cadenza annuale);
- b) prevede che i singoli **programmi d'intervento attuativi** siano approvati in forma semplificata, ossia ogni anno **con decreto dipartimentale**, "sulla base delle risorse disponibili indicate nel documento di programmazione finanziaria" disciplinato dall'art. 24 ("Fondo nazionale per il servizio civile"). In tal senso viene modificato l'art. 5, comma 5, d.lgs. 40/2017.

#### 5. Disciplina delle spedizioni

L'art. 30-bis del decreto in commento modifica la disciplina delle spedizioni contenuta nel codice civile, valorizzando il contratto quale fonte regolativa del rapporto, intervenendo sui limiti alla responsabilità del vettore per danni alle cose trasportate e sulla disciplina dei privilegi a tutela del credito derivante dal contratto di spedizione.

La lettera a) interviene sulla disciplina del contratto di trasporto di cose, per sostituire l'art. 1696 del codice civile, relativo al calcolo del danno in caso di perdita o avaria delle cose trasportate.

Le lettere b), c) e d) intervengono sulla disciplina delle spedizioni, di cui agli articoli da 1737 a 1741 del codice civile.

La lettera b) sostituisce l'art. 1737 c.c., che definisce il contratto di spedizione, introducendo la possibilità per il committente-mandante di attribuire il potere di rappresentanza allo spedizioniere (attualmente lo spedizioniere è un mandatario senza rappresentanza) e la specificazione che un unico contratto di spedizione può avere ad oggetto anche la stipulazione di più contratti di trasporto con diversi vettori.

La lettera c) sostituisce l'art. 1739 del codice civile, relativo agli obblighi dello spedizioniere. Le modifiche ai primi due commi mirano a valorizzare l'istituto del mandato e, più in generale, l'autonomia contrattuale delle parti. Il provvedimento, poi, sopprime il terzo comma dell'art. 1739 che attualmente recepisce, nell'ambito della spedizione, il principio per cui il mandatario non può trarre vantaggi economici ulteriori e diversi rispetto a quelli consistenti nella retribuzione e nei compensi espressamente previsti (art. 1713, primo comma, c.c.).

La lettera d) interviene sull'art. 1741 del codice civile, relativo al c.d. spedizioniere-vettore, cioè al caso dello spedizioniere che assume anche l'esecuzione del trasporto:

anche in questo caso, a fronte di perdita o avaria delle cose trasportate, si applica la disciplina sulla limitazione della responsabilità del vettore di cui all'art. 1696 c.c.

Infine, la lettera e) interviene sulla disciplina delle garanzie patrimoniali, per sostituire l'art. 2761 del codice civile, che tratta dei privilegi sui beni mobili con riferimento alla tutela dei crediti del mandatario (compreso lo spedizioniere), del vettore (compreso lo spedizioniere-vettore), del depositario e del sequestratario.

Per approfondimenti si veda il relativo [Dossier parlamentare](#)